

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento diretto tramite Mercato Elettronico (M.E.P.A.) del servizio di progettazione, realizzazione e promozione di n. 3 eventi in occasione delle festività natalizie 2021/2022 ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021

PREMESSA

Nell'ambito del presente Capitolato d'appalto, si intende per:

- a) Amministrazione Comunale: Comune di Ferrara – Sede Legale: P.zza Municipale n. 2 – 44121 - Ferrara (codice fiscale: 00297110389) – sito internet: www.comune.fe.it;
- b) Stazione Appaltante: Comune di Ferrara – Servizio Promozione del Territorio;
- c) Affidatario: l'impresa o il raggruppamento temporaneo d'impresе o il consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscriverà il contratto con la Stazione Appaltante, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) Contratto: il documento - in forma di scrittura privata o di atto pubblico in virtù delle vigenti disposizioni normative - con il quale la Stazione Appaltante sottoscrive la volontà di acquisire il servizio oggetto dell'appalto stesso, impegnando se stessa e l'Appaltatore all'esecuzione delle obbligazioni ivi previste;
- e) Capitolato d'Appalto: il documento, compresi tutti i suoi allegati che contiene le prescrizioni contrattuali e tecniche relative al servizio.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E TEMPISTICA

L'affidamento ha per oggetto la ricerca di un operatore economico a cui affidare il servizio di progettazione, realizzazione e promozione di n. 3 eventi natalizi da effettuarsi nella Piazza Castello di Ferrara. La programmazione deve prevedere n. 3 manifestazioni a tema natalizio nelle seguenti date: 4 – 11 – 18 dicembre 2021, con relativi tempi necessari per gli allestimenti e disallestimenti, o, in caso di maltempo o altro impedimento che non rendano possibile la realizzazione degli eventi, in altre date concordate con l'Amministrazione Comunale.

Le caratteristiche tecniche del servizio/fornitura sono specificate al successivo art. 2.

Per tutta la durata dell'affidamento dovranno essere garantite assistenza tecnica e reperibilità di personale qualificato.

Normativa di riferimento:

- D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - “Codice degli Appalti e delle Concessioni”;
- D.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021;
- Reg. UE n.679/2016 e D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLE RELATIVE PRESTAZIONI

Le caratteristiche dell'affidamento del servizio sono le seguenti:

- a) i tre eventi dovranno essere ciascuno di una tipologia diversa, ma tutti improntati su temi e repertori natalizi, verranno realizzati in Piazza Castello a Ferrara nelle seguenti date nella fascia pomeridiana (indicativamente dopo le ore 17:00): 4-11-18 dicembre 2021; dovranno, inoltre, avere la durata minima di almeno 1 ora ciascuno.

- b) gli eventi dovranno presentare caratteristiche e tipologia di richiamo per cittadini e turisti, con particolare attenzione per bambini e famiglie, nonché avere una valenza turistica e di promozione delle attività presenti nel centro storico;
- c) gli eventi dovranno essere realizzati rispettando le normative di sicurezza e quelle vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19;
- d) gli eventi dovranno essere ad accesso libero e gratuito per tutta la cittadinanza.

L'Amministrazione Comunale per la realizzazione degli eventi sopracitati metterà a disposizione:

- occupazione di suolo pubblico ai sensi di quanto disciplinato dal "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 9, P.G. 135405/20, del 21 dicembre 2020;
- promozione degli eventi attraverso i canali istituzionali;
- uso del logo comunale previa presentazione richiesta di patrocinio.

L'affidatario del servizio avrà l'obbligo di svolgere, a propria cura e spese, tutte le prestazioni necessarie e connesse alla realizzazione degli eventi oggetto della proposta e dovrà farsi carico di:

- presentare agli uffici competenti tutta la documentazione e le richieste di autorizzazione necessarie al rispetto della normativa in materia di sicurezza previste dalle circolari del Ministero dell'Interno, in materia sanitaria per il contenimento del contagio da Covid-19, e quant'altro previsto per la realizzazione e lo svolgimento delle iniziative (deroga al rumore, pubblico spettacolo, occupazione suolo, valutazione del rischio etc.). Tutte le spese inerenti all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie al rispetto delle normative saranno ad esclusivo carico dell'affidatario;
- espletare le pratiche inerenti la SIAE;
- presentare alla Soprintendenza alla Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia una relazione descrittiva delle eventuali strutture che verranno posizionate nel corso dello svolgimento degli eventi (gazebo, banner etc.) completa di planimetrie e foto dei manufatti per l'ottenimento del relativo nulla osta obbligatorio;
- provvedere agli allestimenti di eventuali palchi e/o pedane (compreso montaggio e smontaggio) completi di service audio e luci a norma delle vigenti leggi in materia, comprensivi delle certificazioni;
- provvedere ad allacci e forniture delle utenze necessarie al buon esito degli eventi;
- fornire il personale e tutto quanto necessario alla realizzazione in sicurezza degli eventi;
- programmare, produrre e organizzare le iniziative mantenendo i contatti con eventuali artisti;
- curare la promozione on line e off line degli eventi e realizzare gli strumenti di comunicazione previsti sui mezzi web, social, radio, tv e stampa locali;
- programmare una conferenza stampa di presentazione degli eventi in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- in caso di mancato svolgimento degli eventi previsti (maltempo o altro impedimento che non rendano possibile la realizzazione degli eventi) l'affidatario dovrà concordare con l'Amministrazione altra data.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO STIMATO

La durata del contratto è prevista per il periodo di dicembre 2021. La decorrenza delle previsioni contenute nel contratto partirà in ogni caso dalla data della stipula.

È facoltà della Stazione appaltante, se motivata, procedere alla consegna dei servizi nelle vie d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs 50/2016.

L'importo per l'affidamento del servizio in oggetto è stimato per un valore complessivo massimo del contratto di euro 40.000,00 + 22% IVA, per complessivi euro 48.800,00, salvo importi a ribasso presentati nel progetto/preventivo. Tale importo è comprensivo degli oneri di sicurezza. Oneri della sicurezza: euro

1.600 (IVA esclusa), compresi oneri derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, non soggetti a ribasso.

L'importo soggetto a ribasso è pertanto di euro 40.000,00 (iva esclusa).

L'importo non potrà prevedere alcuna revisione e pertanto rimarrà invariato per tutta la durata del contratto.

La ditta affidataria, formulando il proprio progetto/preventivo, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nell'Avviso e nel Capitolato speciale d'appalto, con le indicazioni particolari e descrittive del servizio in oggetto. Non sono ammesse, in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione all'Avviso, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni. La realizzazione del servizio dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti. Preliminarmente alla stipula del contratto, la Ditta assegnataria dovrà indicare un referente in grado di supportare la stazione appaltante per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio, come dettagliato al successivo art. 8.

ART. 4 – REQUISITI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 iscritti o che si iscriveranno al Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni "MEPA" entro la data di scadenza di presentazione dei preventivi, al bando "Servizi", area merceologica "Servizi di Organizzazione Eventi".

E' ammessa la partecipazione alla procedura dei soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a. non rientrare in alcuna delle clausole di esclusione dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- b. essere esclusi dalle condizioni di cui all'art 53 – co. 16 ter – D.Lgs. 165/2001;
- c. non trovarsi in nessuna causa di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;

e in possesso dei seguenti requisiti speciali ai sensi dell'art. 83 D.lgs. 50/2016 s.m.i.:

- d. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nella quale il soggetto ha sede, con oggetto sociale attinente all'attività di cui al presente affidamento;

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento di concorrenti.

La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti.

In caso di raggruppamenti costituenti:

- il preventivo e il progetto devono essere sottoscritti digitalmente o con firma autografa (accompagnato dal documento di identità) da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo;
- occorre, inoltre, inviare una dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e fatto salvo quanto disposto dall'art. 48, , commi

17, 18 e 19, è fatto divieto di operare qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di presentazione del preventivo.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione del preventivo, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione, sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

ART. 5 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 139.000,00 è consentito l'affidamento diretto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021.

La presente indagine esplorativa di mercato (espletata al fine di implementare il principio di concorrenzialità, quand'anche l'importo del valore complessivo massimo stimato del contratto permette di procedere anche senza previa consultazione di più operatori) è volta all'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere al successivo perfezionamento del contratto d'appalto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021, tramite una Trattativa Diretta sul MePA di Consip, bando "Servizi", area merceologica "Servizi di Organizzazione Eventi".

La proposta di progetto dovrà essere contenuta in una relazione; tale relazione dovrà essere redatta per un massimo di **4 facciate formato A4** per la parte descrittiva (proposta progettuale di programmazione degli eventi contenente la descrizione del modello organizzativo con cui l'aggiudicatario intende fornire i servizi descritti nel presente capitolato speciale d'appalto, garantendone le conformità e il rispetto alle normative di legge, la descrizione dettagliata delle iniziative che si intendono realizzare, le strutture tecniche che si intendono utilizzare e la proposta di piano di comunicazione degli eventi con indicazione degli strumenti e dei mezzi di comunicazione che verranno utilizzati), con allegato un rendering con foto a colori degli eventuali manufatti e strutture che si intendono utilizzare per la realizzazione degli eventi.

La valutazione della proposta verrà effettuata da un gruppo di supporto tecnico, formalmente istituito.

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito alla proposta tecnica e del punteggio attribuito alla proposta economica, secondo gli elementi di seguito indicati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE
Elementi quantitativi (punteggio economico) A) Valutazione proposta economica: ribasso sul prezzo a base d'asta	20
Elementi qualitativi (punteggio tecnico) B) Valutazione proposta tecnica	80
Punteggio complessivo	100

Per la PROPOSTA TECNICA – MASSIMO 80 PUNTI:

Il gruppo di supporto tecnico valuterà indicativamente in via non esclusiva i seguenti criteri:

- grado di innovazione degli eventi in generale e rispetto a quanto realizzato a Ferrara nel periodo natalizio negli anni passati;

- grado di spettacolarità e di impatto degli eventi;
- diversificazione delle 3 proposte di eventi in termini artistici, musicali e di target da raggiungere;
- efficacia della proposta di promozione degli eventi.

La proposta tecnica sarà valutata secondo i criteri sopra elencati e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da un procuratore dello stesso legale rappresentante, allegando la relativa procura, con apposto il timbro della ditta.

Non saranno ammesse proposte condizionate.

Per la PROPOSTA ECONOMICA – MASSIMO 20 PUNTI:

Il punteggio massimo sarà attribuito in funzione del valore del ribasso R risultante dall'”Offerta Economica” compilata dal concorrente, attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = 20 \times \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

dove:

P_i punteggio assegnato al concorrente *i*-esimo (due cifre decimali);

20 punteggio massimo del sub-criterio;

R_i ribasso sulla base di gara del concorrente *i*-esimo derivante dalla documentazione dell'offerta in valutazione (Allegato “Offerta Economica”). L'offerta è valida solo per $R > 0$;

R_{\max} valore del maggior ribasso (valore maggiore) tra tutte le offerte presentate nell'ambito del sub-criterio;

$\alpha = 0,4$

La proposta di aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti rispettivamente alla proposta tecnica ed alla proposta economica.

In caso di parità del punteggio complessivo, si aggiudicherà al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per la proposta tecnica. In caso di parità di punteggio anche della proposta tecnica, la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

Si precisa che:

- l'indicazione dell'importo dell'offerta dovrà essere comunicato mediante la compilazione del modulo di offerta, allegato c);
- l'importo dell'offerta dovrà essere espresso in lettere (in lingua italiana) e in numeri, utilizzando un massimo di due cifre decimali;
- l'importo dell'offerta dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente ovvero in modalità autografa (accompagnata dal documento di riconoscimento del sottoscrittore);
- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo la formulazione dell'importo dell'offerta, mediante compilazione del modulo di offerta allegato c), dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti interessati.

Le proposte saranno valutate da apposito gruppo di supporto tecnico formalizzato.

Si procederà alla valutazione delle stesse, redigendo verbale che, sulla base degli elementi di negoziazione qualitativi sopra indicati, individuerà la migliore proposta. Individuata la stessa, si procederà a perfezionare l'affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021, tramite una Trattativa Diretta sul MePA di Consip, al bando “Servizi”, area merceologica “Servizi di Organizzazione Eventi”.

La stipula del contratto avverrà all'interno del portale MePa di Consip.

L'affidamento sarà comunicato tramite il portale telematico o posta elettronica certificata ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32, comma 9 e 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016.

Resta fermo che la presente richiesta di proposta progettuale e di preventivo non costituisce presunzione di ammissibilità e che questa stazione appaltante può procedere a non affidare i servizi anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

L'importo del contratto sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso di esecuzioni, qualora ammissibili e autorizzate dal direttore dell'esecuzione.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'operatore economico, se non disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D.lgs n. 50/2016. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 6 – ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Sarà obbligo della ditta affidataria adottare, nell'esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta affidataria è responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi oggetto dell'appalto, ed è tenuta a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi, mallevando pertanto il Comune di Ferrara - nonché gli amministratori e i dipendenti del medesimo - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tale scopo, la ditta affidataria è tenuta a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), riferite all'esercizio dell'attività e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, comprese tutte le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere le seguenti condizioni minime:

- a) massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
 - euro 1.000.000,00 per sinistro;
 - euro 1.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
 - euro 1.000.000,00 per danni a cose;
- b) l'estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori etc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
- c) l'estensione alla R.C. derivante alla ditta affidataria per tutti i danni derivanti da fatti, azioni od omissioni di qualsiasi persona - dipendente e non - della cui opera la stessa si avvalga per l'espletamento delle attività;
- d) l'estensione dell'assicurazione alla R.C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della ditta affidataria, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- e) l'estensione dell'assicurazione RCO ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Il Comune di Ferrara è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta affidataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La ditta affidataria dovrà comprovare l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia a richiesta dell'Ufficio competente del Comune di Ferrara, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sue eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta affidataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Costituirà onere a carico della ditta affidataria il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera la ditta affidataria stessa dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento di affidamento è individuato nella persona della Dott.ssa Maria Teresa Pinna, Dirigente del Servizio Promozione del Territorio, e il Direttore dell'Esecuzione nel Dott. Leonardo Punginelli, Responsabile U.O. Gestione Turismo ed Eventi.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Come stabilito all'art. 1, la ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio e il relativo recapito telefonico al quale rivolgersi.

Il Direttore dell'Esecuzione del servizio ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile dell'impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. La ditta affidataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detto soggetto, nonché della malafede o della frode nel servizio. Ogni variazione della persona di cui al punto primo deve essere tempestivamente notificata al Direttore dell'Esecuzione del servizio e deve essere accompagnata dal deposito formale del nuovo atto di mandato.

ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Tenuto conto che l'Amministrazione ritiene che la gestione delle prestazioni richieste nel presente appalto debbano essere svolte dall'aggiudicatario in quanto titolare di rapporto fiduciario derivante dall'offerta economicamente più vantaggiosa, è vietata la cessione del contratto a pena di nullità. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applica l'art. 106, comma 13, del D.lgs 50/2016.

ART. 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo del servizio prestato sarà liquidato su presentazione di regolare fattura, accompagnata da una relazione dell'attività svolta. L'aggiudicatario è tenuto a rendicontare e a dettagliare puntualmente:

- il servizio reso come descritto nel presente Capitolato;
- le eventuali variazioni rispetto a quanto programmato e le cause che hanno determinato le variazioni;
- le eventuali integrazioni che si siano rese necessarie per fare fronte a situazioni di criticità;
- documentazione che evidenzia l'affluenza di pubblico (anche tramite supporti video o foto) durante lo svolgimento degli eventi.

Il pagamento sarà subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Amministrazione della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Capitolato e sarà disposto con disposizione dirigenziale.

La fattura dovrà contenere nella descrizione l'oggetto della prestazione a cui il servizio si riferisce.

La fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere corredata del/i relativo/i ordine/i di fornitura e l'impegno di spesa.

Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs 09-11-2012 n. 192, dall'esito positivo delle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

Si precisa, altresì, che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all'inserimento nella fattura emessa esclusivamente in forma elettronica:

- del CIG (codice identificazione gara del Comune di Ferrara);
- dell'impegno spesa;
- del Codice Univoco dell'Ufficio: 95EH6R

Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell'indicazione del CIG comunicato.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione e sarà disposto secondo quanto previsto dagli artt. 111 e 112 del D.lgs 50/2016, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Il mancato rispetto degli obblighi citati nel presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 11 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs n. 50/2016, il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 102 del D. lgs 50/2016. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Qualora il DURC della Ditta assegnataria segnali un'inadempienza contributiva, relativa a uno o più

soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo pagamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016.

ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico. Sono a carico della Ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle di bollo, nonché le imposte e tasse presenti e future, a esclusione dell'IVA.

Il contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

La Ditta affidataria si assume l'obbligo del versamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, essendo i documenti di stipula generati dal portale MePa soggetti al tributo nella misura di € 16,00.

ART. 13 – VERIFICHE – PENALI

Ove il Committente riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante PEC indirizzata al legale rappresentante dell'Affidatario. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio formulate dal Committente al legale rappresentante, si intendono come presentate direttamente all'Affidatario. L'Affidatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida. Ove ad insindacabile giudizio del Committente le controdeduzioni di cui al capoverso precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro i termini sopra indicati, nei confronti dell'Affidatario saranno applicate le seguenti penalità:

- per mancata esecuzione totale o parziale della prestazione o per inadempienze diverse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche non concordate delle prestazioni: da euro 500,00 (euro cinquecento) a euro 1.000,00 (euro mille) in proporzione all'entità dell'inadempienza;
- in caso di ritardata esecuzione di tutta o parte delle prestazioni per causa non dipendente da forza maggiore, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille (art. 113-bis, comma 2, D.lgs n. 50/2016) del valore totale dell'appalto a base di gara per ogni giorno di ritardo maturato.

Il Direttore dell'Esecuzione segnala l'inadempimento al Responsabile Unico del Procedimento che, previa contestazione, procede all'applicazione della penale.

Gli importi addebitati a titolo di penale e per le spese relative all'esecuzione in danno, verranno trattenuti direttamente sull'importo del corrispettivo relativo al periodo durante il quale è avvenuto l'inadempimento.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo per le ipotesi di risoluzione del contratto, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016.

In ogni caso, l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento di danni ulteriori ai sensi art. 1382 c.c.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sono causa di risoluzione del contratto, per quanto compatibili, i motivi individuati dall'art. 108 del D.lgs 50/2016.

In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno.

In particolare, in tutti i casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, il contratto può essere risolto, ai sensi e secondo la procedura prevista dal comma 3 dell'art. 108 del D.lgs n. 50/2016.

Inoltre, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- ritardo prolungato e/o reiterato o mancata effettuazione dello svolgimento della prestazione;
- ripetuta dimostrazione di incapacità ad assolvere i servizi ad un livello di qualità giudicato sufficiente dall'Amministrazione Comunale;
- in caso di danni provocati con dolo o colpa grave dell'Aggiudicatario o di suoi dipendenti, che comportino un danno di immagine per l'Amministrazione;
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- altri casi espressamente indicati nel presente Capitolato.

In tutti i casi di risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto ad un'indennità pari al corrispettivo delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.lgs 50/2016.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 107 del D.lgs 50/2016 relative ai casi di sospensione del contratto.

ART. 15 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni apportate ai rispettivi contratti collettivi.

La ditta affidataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa per tutto il periodo di validità del contratto.

La ditta affidataria è tenuta altresì all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, le norme in materia di sicurezza sul lavoro, così come previsto dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La ditta affidataria si obbliga a onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

La ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il personale della ditta dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Ferrara, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto.

Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (D.lgs 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679).

Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte della ditta affidataria ed eventuali subappaltatori è prevista l'applicazione dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs n. 50/2016 e delle norme successive in materia di documento di regolarità contributiva.

Art. 16– OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'affidatario s'impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente e/o di terzi di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza ed arrechino danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'affidatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente appalto.

In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte di propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti s'impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.

Art. 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione, l'esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa, e non risolvibili in via extragiudiziale è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.

ART. 18 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 50/2016), al DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, alla L. n. 120/2020 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 76/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche, al D.L. n. 183/2020 (Decreto mille proroghe) e alle Linee guida ANAC.

....., li

Firma per accettazione del Legale rappresentante